



NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(GU n.140 del 19/6/2015 – Suppl. Ordinario n.32)

Roma, 22 giugno 2015

ART. 1

(Rideterminazione obiettivi di patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2016 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Comma 1) Viene recepita l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Città il 19 febbraio Governo-Anci concernente una nuova metodologia di calcolo degli obiettivi di patto 2015-2018 per i comuni.

Comma 2) Attribuzione ai comuni di spazi finanziari relativamente ad eventi calamitosi, messa in sicurezza degli edifici scolastici, spese per enti capofila, spese per sentenze passate in giudicato per complessivi 100 milioni annui.

(tali spazi derivano da un surplus generato dal comparto comuni a seguito della nuova metodologia di calcolo)

Commi da 3) a 6) Istruzioni procedurali inerenti la nuova metodologia di calcolo per i Comuni.

Comma 7) Per Province e Città metropolitane la sanzione per gli enti che hanno sfiorato il patto di stabilità 2014 viene ridotta al 20% dell'importo di sfioramento, ma comunque entro il limite del 3% delle entrate correnti come desunte da ultimo consuntivo disponibile.

Comma 8) Esclusione dal patto degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020 a carico dei comuni sedi di città metropolitane.

Comma 9) Disciplina le sanzioni per mancato rispetto del patto per gli anni 2012 e precedenti per gli enti che nel frattempo abbiano dichiarato il dissesto finanziario.

Comma 10) Viene ripartito il contributo alla finanza pubblica a carico delle province e città metropolitane per l'anno 2015 ai sensi del comma 418, art. 1, legge n. 190/2014 (cfr. tabella allegata testo DL Gazzetta Ufficiale)

Art. 2

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Comma 1) Viene prorogato al 15 giugno il termine entro il quale provvedere al riaccertamento straordinario dei residui da parte degli enti locali. Fino a tale data le quote libere e destinate del risultato di amministrazione al 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione; fino a tale data si sospende la procedura di cui all'art.141 TUEL.

Comma 2) Disciplina gli adempimenti per tutte le PA – incluse quelle che hanno fatto sperimentazione – in merito all'armonizzazione, tra l'altro rendendo possibile effettuare un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 limitatamente alla cancellazione dei residui.

Comma 3) Gli enti che hanno effettuato la sperimentazione possono utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE di parte corrente per un importo non superiore alla differenza tra accantonamento stanziato e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

Comma 4) Modifiche all'articolo 200 del Tuel e ampliamento fattispecie di copertura finanziaria delle spese di investimento.

Comma 59 Gli enti che hanno effettuato la sperimentazione e nel corso del 2013 e 2014 hanno aderito al predissesto, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, secondo quanto previsto dal dlgs 118/11, rimodulando a tal fine il piano di riequilibrio

Comma 69 Gli enti che hanno avuto anticipazione di liquidità sul fondo di cui al dl 35/13, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

ART. 3

(anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del fondo di solidarietà comunale)

ART. 4
(Disposizioni in materia di personale)

Comma 1) In caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, del patto di stabilità e dei termini di invio della certificazione, per consentire la ricollocazione del personale delle aree vaste, non si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni (e riduzione 30% indennità) disciplinate in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

Comma 2) Il personale delle province in posizione di comando alla data del 31/12/2014 presso altra PA, è a questa trasferito, previo consenso dell'interessato, in caso di capienza della dotazione organica e nei limiti finanziari e di spesa.

Comma 3) Modifica al calcolo dei resti assunzionali e quindi possibilità di computare negli spazi assunzionali anche i residui riferiti al triennio precedente.

Comma 4) Modifica ai calcoli dei tempi medi di pagamento (esclusione dei pagamenti effettuati attraverso anticipazione di liquidità e dunque assai vetusti per definizione).

ART. 5
(Misure in materia di polizia provinciale)

Comma 1) Ai fini del riordino di cui alla legge n. 56/14, fermo restando il riordino delle funzioni da parte delle Regioni, si prevede il transito del personale della polizia provinciale nella polizia locale municipale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale, secondo le modalità e le procedure previste al comma 423, art. 1 della legge di stabilità 2015.

Comma 2) Tale transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti disposizioni su limiti di spesa ed assunzioni, comunque nel rispetto del patto di stabilità e sostenibilità di bilancio.

Comma 3) Fino a totale assorbimento del personale di cui al presente articolo, viene fatto divieto agli enti locali di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Art. 6

(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)

Comma 1) Si attribuiscono fino a 40 milioni di anticipazioni di liquidità per gli enti commissariati ai sensi del 143 TUEL (infiltrazioni mafiose) per i pagamenti.

Comma 2) L'anticipazione è concessa su istanza al Ministero dell'Interno e Ministero dell'economia.

Comma 3) Per la restituzione è previsto un piano di ammortamento trentennale a rata costante.

Comma 4) I 40 milioni sono costituiti attraverso l'utilizzo dei residui del Fondo per i pagamenti degli enti locali.

Comma 5) La restituzione delle liquidità è effettuata a partire dal 2019.

Comma 6) Allo scopo, la riduzione di 40 milioni è ripartita tra il "Fondo di riserva e speciale" i fondi gli enti di cui al comma 2 sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalle norme vigenti, fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato ex art. 90 TUEL.

Comma 7) Gli enti sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalle norme vigenti, fino ad un massimo di tre unità a tempo determinato ex artt. 90, 108 e 110 Tuel.

Art. 7

(Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Comma 1) Possibilità di rinegoziare con Cassa DDPP anche in pendenza di bilancio di previsione.

Comma 2) Possibilità di utilizzo senza vincolo delle risorse derivante da operazione di rinegoziazione di mutui.

Comma 3) Si consolida il criterio di riparto delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2015 e successivi ai sensi del dl 95/2012 (1250 milioni di euro)

Comma 6) Gli enti in predissesto, che attingono alle anticipazioni di cassa DDPP, sono tenuti alla modifica del piano entro il 31.12.2014 **(evidente errore)**.

Comma 7) Proroga riscossioni da parte di Equitalia al 31.12.2015.

Comma 8) Ampliamento, anche ai consorzi, della possibilità di sciogliere società e aziende controllate dalla PA.

Art. 8

(Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

Comma 1) I fondi istituiti presso la CassaDDPP per i pagamenti dei debiti scaduti per regioni ed enti locali sono incrementate di 2 miliardi di euro per l'anno 2015, per far fronte a pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili (diversi da quelli finanziari e sanitari) maturati alla data del 31.12.2014, o dei debiti fuori bilancio riconoscibili alla 31.12.2014. Le somme in questione derivano dai residui del predetto fondo (108 milioni sezione enti locali + 1892 milioni sezione SSN).

Comma 5) Nel 2015 i pagamenti in conto residui per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti a patto, effettuati a valere su tali anticipazioni del fondo, sono esclusi dal calcolo dei saldi di cassa (patto regionale).

Comma 6) Riutilizzo somme disponibili nel Fondo per gli enti locali nel limite di 650 milioni per la concessione di anticipazioni di liquidità per far fronte a pagamenti degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2014, ovvero debiti fuori bilancio, anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio degli enti predissestati. Ulteriori 200 milioni di conto residui del medesimo fondo sono utilizzate per il medesimo fine.

Comma 7) Le somme di cui al comma precedente sono concesse secondo criteri tempi e modalità da individuare con decreto ministero economia, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 giugno 2015.

Comma 8) Tali somme saranno erogate dalla Cassa dopo pagamento di almeno il 75% dei debiti oggetto di anticipazione.

Art. 9

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità e università)

Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della popolazione residente e di carta di identità elettronica)

Art. 11

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

Art. 12

(Zone franche urbane - Emilia)

Art. 13

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

Comma 3) Gli obiettivi di patto per comuni e province dell'Emilia Romagna, come individuati dal dl 74/2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia) sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, per le somme derivanti dai rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino e ricostruzione, già inseriti nei piani del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per il 2015.

Art. 14

(Clausola di salvaguardia)

Art. 15

(Servizi per l'impiego)

Comma 1) Al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e le Regioni definiscono con accordo in CU, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego mediante utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei PON cofinanziati da FSE e di quelli cofinanziati con fondi nazionali in ambito FSE.

Comma 2) Per garantire i medesimi livelli essenziali il Ministero e ogni Regione stipulano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego.

Comma 3) All'interno di queste convenzioni le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero del lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego nel limite di 70 milioni annui per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego.

Comma 4) Dopo la stipula delle convenzioni in ministero del lavoro utilizza tali somme a carico del fondo di rotazione per favorire l'accesso all'FSE.

Comma 5) Entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto, solo per l'anno 2015, il ministero, su richiesta della Regione in via di mera anticipazione rispetto a quanto dovuto ai sensi della convenzione, può assegnare la relativa quota annua a valere sul FSE. Se la stipula non dovesse poi andare a buon fine l'importo anticipato viene decurtato dai trasferimenti a qualsiasi titolo erogati.

Comma 6) Viene fatta salva la prima parte del comma 429, art. 1, della legge di stabilità 2015.

Art. 16

(Misure per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

Art 17 (Disposizioni finali) Art. 18 (entrata in vigore)